



COMUNE DI ROGHUDI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO

Fondo di sostegno ai comuni marginali - concessione di contributi ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del DPCM - 30 settembre 2021 per imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Roghudi ovvero per intraprendere nuove attività economiche nel medesimo territorio.

-ANNUALITA' 2022-

INDICE

1. OGGETTO E FINALITÀ
2. DOTAZIONE FINANZIARIA
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCHE
15. TUTELA DELLA PRIVACY
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
17. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati:

- Allegato A: Modulo di domanda
- Allegato B: Progetto d'investimento
- Allegato C: Dichiarazioni "de minimis"



Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296), con cui è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2022-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.03.2024 con la quale si dà atto che il Comune di Roghudi intende attivare gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettere b) del D.P.C.M. 30.09.2021, e specificatamente «concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese» definendo i criteri per la destinazione dei contributi e la valutazione delle richieste;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il Comune di Roghudi intende promuovere e incentivare l’insediamento e l’avvio di nuove attività economiche così da dare nuova linfa al tessuto economico-produttivo locale.

A tal fine è pubblicato il presente Avviso per la concessione di contributi per imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Roghudi ovvero per intraprendere nuove attività economiche nel medesimo territorio, con le modalità specificate negli articoli successivi.

La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all’articolo 9 del presente Avviso.

Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di Pari Opportunità e di Non Discriminazione sanciti dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di Sviluppo Sostenibile di cui all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L’importo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 50.772,38, a valere sulle economie della prima annualità 2021 per € 592,14 e sulla annualità 2022 per € 50.180,24 del contributo finanziario di € 152.317,14 assegnato al Comune di Roghudi per il triennio 2021-2022-2023 dal DPCM del 30/09/2021 (pubblicato in G.U.R.I del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del DPCM 30/09/2021 le NUOVE ATTIVITÀ' ECONOMICHE cioè le imprese che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso l’apertura di un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Roghudi.

Per NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE si intendono:

- a) le attività economiche costituite dopo la pubblicazione del presente Avviso;
- b) le nuove attività economiche intraprese dopo la pubblicazione del presente Avviso da parte di imprese che al momento della presentazione dell’istanza sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;



- c) le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica attraverso una nuova e apposita unità produttiva;
- d) l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO da parte di attività economiche già esistenti.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite su altri territori comunali che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel territorio del Comune di Roghudi.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA di Reggio Calabria o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
- b) Dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile (ove ricorre), sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);
- c) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i.* delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii.* delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii.* frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv.* delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v.* delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi.* sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani



definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- c) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
- f) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- g) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- h) Non avere debiti di natura tributaria ed extratributaria con l'Ente, alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Sono escluse le nuove attività economiche che includono: vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artifici, sale giochi – slot machine (VTL), agenzie di scommesse, sale bingo; compro oro.

Sono escluse le attività professionali.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. 5 Febbraio 2018 n. 22, sono ammissibili a contributo le spese di seguito elencate:

- a) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di



igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court, ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa;

- b) OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne;
- c) PROGRAMMI INFORMATICI, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente.
- d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne.
- e) POLIZZE ASSICURATIVE E FIDEIUSSORIE

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.

Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- spese conseguenti ad autofatturazione;
- beni acquistati con permuta e contributi in natura.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa; pertanto non sono ammessi pagamenti in contanti.



ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo per ciascuna impresa pari a € 16.924,13 e può coprire anche il 100% dell’investimento complessivo, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente agli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda per la concessione del contributo, firmata dal Soggetto Proponente, completa del progetto d’investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Roghudi www.comune.roghudi.rc.it. L’invio con altre modalità comporterà l’esclusione della candidatura.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 26.05.2024 inviate tramite PEC al seguente indirizzo: comuneroghudi@pec.it

A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.

Pena l’esclusione, la domanda redatta in conformità all’ALLEGATO A - Modulo di



domanda, dovrà essere corredata da:

- a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società;
- b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c) Copia della ricevuta di presentazione alla Camera di Commercio, contenente numero di protocollo, per l'apertura di una nuova impresa ovvero di apertura di un nuovo codice Ateco per le imprese già costituite;
- d) Preventivi di spesa dell'investimento;
- e) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
- f) ALLEGATO B - Piano economico (sia in formato pdf che in formato excel)
- g) ALLEGATO C - Dichiarazione "de minimis"

Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.

È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

ARTICOLO 9 –MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le risorse stanziare saranno assegnate nei limiti della disponibilità dei fondi.

A ciascuna proposta sarà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 100.

Saranno considerate ammissibili le proposte che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 60 punti su 100, le proposte saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Ai fini della valutazione delle proposte, i punteggi verranno assegnati sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
1.QUALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	max 20 punti
1.1 Qualità della definizione progettuale sul piano tecnico	max 10 punti
1.2 Qualità della definizione progettuale sul piano gestionale	max 10 punti
2.SETTORE E UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ	max 20 punti



2.1 Apertura di nuova attività o ampliamento di esistente attività commerciale, artigianale e agricola che costituisce testimonianza della tradizione locale nell'ambito del comparto agricolo, gastronomico e della produzione artigianale	max 20 punti
3.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA	max 20 punti
3.1 Nuova attività economica	15 punti
3.2 Attivazione nuovi e ulteriori Codici ATECO da parte di attività già esistenti	5 punti
4.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	max 40 punti
4.1 Attività Imprenditoriali avviate da Giovani Imprenditori (dai 18 ai 40 anni)	20 punti
4.2 Attività Imprenditoriali avviate da donne	20 punti

La valutazione delle proposte verrà effettuata da una commissione composta dai Responsabili dell'Area Tecnica, Amministrativa e Finanziaria che provvederà a:

a) verificare i requisiti di ricevibilità e accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'ALLEGATO A - Modulo di domanda e firmata digitalmente dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società;
- presenza della documentazione indicata all'articolo 8, comma 4 da a) a g).

b) attribuire i punteggi e stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, nonché delle istanze irricevibili e delle istanze inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili;

c) predisporre la graduatoria con le proposte ammesse a contributo.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione all'avviso, con successivo provvedimento approva l'elenco delle domande irricevibili/inammissibili, con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono state considerate irricevibili/inammissibili, nonché la graduatoria delle domande ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Roghudi www.comune.roghudi.rc.it, tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito di comunicazione di ammissione a contributo, il soggetto beneficiario provvederà, entro 7 giorni all'accettazione ed alla presentazione di apposita



polizza fideiussoria a garanzia dell'intero importo assegnato.

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, si provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo.

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.

I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il Progetto d'investimento entro i termini previsti, pena la perdita del contributo.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

La liquidazione del contributo sarà effettuata le seguenti modalità:

- 100% alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) far permanere le condizioni che hanno determinato l'ammissione a contributo per anni 5 (cinque);
- b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).



ARTICOLO 14 - REVOCHE

Costituiscono cause di revoca dell'agevolazione le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
- b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca del contributo;
- c) qualora intervenga la revoca del contributo si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
- d) Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: Comune di ROGHUDI
- Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
- Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
- Responsabile del trattamento: COMUNE DI ROGHUDI
- Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ROGHUDI indirizzo pec: comuneroghudi@pec.it.



Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: comuneroghudi@pec.it.

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Mariarosaria Cua, Responsabile Area Amministrativa Comune di Roghudi.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare, modificare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso risarcimento.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.roghudi.rc.it e all' "Albo pretorio online"

In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Roghudi, 06.05.2024